

Audizione alla Commissione parlamentare per le questioni regionali nell'ambito dell'Indagine conoscitiva sulle forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali, con particolare riguardo al "sistema delle Conferenze"

23 marzo 2016

di **Alessandro Morelli** – *Professore associato di Diritto costituzionale. Università Magna Græcia di Catanzaro*

Quesiti dell'indagine conoscitiva della Commissione parlamentare per le questioni regionali sulle forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali, con particolare riguardo al "sistema delle conferenze"

1. *La riforma costituzionale all'esame delle Camere supera l'attuale sistema di bicameralismo perfetto, configurando il Senato quale Camera di rappresentanza delle istituzioni territoriali. In che termini si ritiene che debba essere riordinato l'attuale sistema delle conferenze tenuto conto del futuro assetto costituzionale? Quale incidenza potrà avere, da questo punto di vista, la nuova legge elettorale del Senato e, in particolare, l'eventuale presenza nel Senato dei Presidenti delle Regioni?*

2. *Il nuovo articolo 55, quinto comma, primo periodo, della Costituzione, come modificato dal progetto di riforma costituzionale, attribuisce al Senato l'esercizio delle funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica. Il secondo periodo prevede peraltro il concorso del Senato all'esercizio delle funzioni di raccordo tra lo Stato, gli altri enti costitutivi della Repubblica e l'Unione europea. Come potranno atteggiarsi i rapporti tra le due Camere con riferimento alle funzioni di raccordo tra lo Stato e gli enti territoriali? Quale potrà essere il ruolo del 'sistema delle Conferenze'?*

3. *Secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, il 'sistema delle Conferenze' costituisce «una delle sedi più qualificate per l'elaborazione di regole destinate ad integrare il parametro della leale collaborazione» (sentenza n. 31/2006) e ha finora svolto un ruolo significativo, sulla base dei criteri di riparto della legislazione del vigente titolo V, ai fini dell'attuazione delle leggi, sia sul piano regolamentare che su quello amministrativo. Nel nuovo titolo V previsto dal progetto di riforma costituzionale, come potrà dispiegarsi il principio di leale collaborazione? Come*

potranno riflettersi i nuovi criteri di riparto della potestà legislativa e regolamentare e la c.d. “clausola di supremazia” sul ruolo delle Conferenze?

4. Il futuro assetto costituzionale e la ridefinizione delle funzioni del ‘sistema delle conferenze’ richiederanno la revisione delle procedure di negoziazione tra Stato ed enti territoriali. Come potranno configurarsi queste procedure nel nuovo sistema?

5. Quali sono le criticità nel funzionamento attuale del ‘sistema delle Conferenze’? Quali misure occorre adottare per rendere più efficaci i processi decisionali ed assicurare la trasparenza? Quali strumenti potrebbero consentire una valorizzazione del sistema delle Conferenze come sede di raccordo amministrativo?

6. Negli ultimi anni è notevolmente cresciuto il contributo della Conferenza delle assemblee legislative delle Regioni, in particolare con riferimento alla partecipazione dell’Italia alla formazione delle politiche europee. Quale contributo ulteriore potrà apportare il coordinamento delle Assemblee legislative al nuovo circuito di coordinamento tra Stato e autonomie delineato dalla riforma costituzionale in corso di discussione? Si reputa inoltre opportuno assicurare un coinvolgimento delle Assemblee elettive nell’ambito delle Conferenze? Se sì, in quali forme?

Risposta al quesito n. 1

Non è affatto agevole, allo stato, formulare proposte d’interventi di riforma del sistema delle Conferenze, per l’incertezza che connota e che probabilmente continuerà a connotare il quadro normativo di riferimento, anche dopo l’eventuale entrata in vigore del disegno di legge costituzionale del Governo Renzi. Le incognite più rilevanti sono costituite dai tempi e dai modi dell’attuazione che la riforma avrà. Se, del resto, si guarda all’esperienza repubblicana, sorgono, al riguardo, non pochi dubbi.

Già dopo l’entrata in vigore della Carta del ’47 l’attuazione delle parti più innovative di quest’ultima dovette attendere diversi anni: la Corte costituzionale cominciò a svolgere le proprie funzioni soltanto nel 1956, la legge regolatrice del Consiglio Superiore della Magistratura è del 1958 (n. 195) e le Regioni ordinarie vennero create, di fatto, nel 1970, quando ebbe luogo la prima elezione dei Consigli regionali. Com’è noto, Piero Calamandrei utilizzò la formula dell’«ostruzionismo di maggioranza» per stigmatizzare la perdurante inerzia del legislatore nel dare attuazione a diversi importanti contenuti della legge fondamentale.

Fenomeno analogo si è verificato successivamente all’entrata in vigore della più ampia riforma costituzionale che si sia avuta in Italia: quella introdotta dalle leggi costituzionali n. 1 del 1999 e 3 del 2001, che hanno integralmente modificato il Titolo V della Parte II della Costituzione e che non sono state seguite da un’adeguata attuazione legislativa, bensì da ulteriori successivi tentativi di riforma organica della legge fondamentale, in base a quello che in dottrina è stato efficacemente definito un «uso congiunturale della Costituzione» (A. RUGGERI, 2001; ID., 2003).

In tale contesto, appare comprensibile perché la giurisprudenza costituzionale successiva al 2001, relativa al riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni, abbia raggiunto, sia dal punto

di vista quantitativo che da quello qualitativo, proporzioni tali da costituire un *unicum* nel panorama comparatistico, nel quale non si riscontrano altri casi in cui le Corti costituzionali abbiano svolto, nella definizione dei confini tra competenze statali e regionali, un ruolo paragonabile a quello ricoperto dall'organo di giustizia costituzionale italiano (cfr. ora, in tal senso, R. BIFULCO-A. CELOTTO, 2015, XI ss.).

Non è dato sapere se anche in questo caso, nell'ipotesi in cui quest'ultimo progetto di riforma dovesse vedere la luce, l'attuazione del nuovo dettato costituzionale sarà assicurata dal legislatore o verrà rimessa, di fatto, ancora una volta al Giudice delle leggi.

Dinanzi a tale incertezza, la formulazione di proposte di modifica della disciplina relativa al sistema delle Conferenze risulta problematica, poiché la mancanza di diversi fondamentali tasselli del mosaico (a cominciare dalla legge elettorale del Senato) rende oscuro il quadro complessivo, impedendo di conoscere le esigenze sistemiche che emergeranno dall'assetto costituzionale in formazione.

Pur con le riserve di cui sopra, si può provare, molto cautamente, a formulare qualche previsione e ad avanzare alcune proposte partendo dai punti fermi del disegno di legge costituzionale in esame.

Quest'ultimo appare ispirato da un intento chiaro, ben sintetizzato dalla formula del «*trade-off* tra competenze e partecipazione» (S. PAJNO, 2014, 13 ss.): da un lato, si prevede il coinvolgimento delle autonomie territoriali nelle istituzioni centrali e nei procedimenti decisionali statali, soprattutto attraverso la trasformazione del Senato in una Camera rappresentativa delle «istituzioni territoriali»; dall'altro lato, si procede ad una razionalizzazione e a una considerevole riduzione delle competenze legislative regionali.

L'introduzione di un Senato rappresentativo delle istituzioni territoriali non implica affatto la necessità di sopprimere il sistema delle Conferenze: come dimostra l'analisi del quadro comparatistico, Camere degli Stati-membri, delle Regioni o delle Autonomie convivono con organismi intergovernativi analoghi alle conferenze italiane.

Semmai appare necessaria una distinzione razionale, in rapporto anche alle esigenze del sistema politico, delle funzioni del Senato e delle Conferenze, tenendo conto che le istanze di cooperazione e, per usare la formula ora impiegata dal disegno di legge costituzionale in esame, di «raccordo» tra i diversi enti si avvertono e devono essere soddisfatte sia nell'ambito della normazione che in quello dell'amministrazione.

Una prima questione da affrontare è certamente quella della composizione del nuovo Senato: appare evidente che il modo in cui essa verrà risolta condiziona sia il peso politico dell'organo nelle dinamiche inter-istituzionali sia le concrete modalità di esercizio delle sue funzioni.

La soluzione adottata, al riguardo, nel disegno di legge costituzionale è stata il frutto di un difficile compromesso tra i sostenitori dell'elezione diretta e quelli dell'elezione indiretta. La formula impiegata nel nuovo art. 57, comma 5 («*in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri in occasione del rinnovo dei medesimi organi*») ha, di fatto, rinviato la decisione alla successiva fase attuativa della riforma, consentendo l'adozione, in sede di predisposizione della legge elettorale, di opzioni opposte, compresa quella per un metodo di designazione *sostanzialmente* diretto.

Per quel che rileva in questa sede, la presenza in Senato dei Presidenti delle Regioni, componenti della Conferenza Stato-Regioni e della Conferenza unificata, potrebbe avere una duplice funzione: da un lato, quella di valorizzare il ruolo e di aumentare il peso politico dell'organo; dall'altro, quella di consentire un più agevole raccordo con il sistema delle Conferenze. E, tuttavia, non sarebbe possibile prevedere la presenza di diritto in Senato dei Presidenti regionali, sia perché nel disegno di legge costituzionale si stabilisce che i senatori debbano essere scelti tra i componenti dei consigli regionali e di quelli delle Province autonome e possono esserci Presidenti che non sono consiglieri, sia perché la designazione deve comunque avere luogo in conformità alle scelte espresse dagli elettori.

La presenza dei Presidenti, tuttavia, potrebbe affermarsi in tutte le Regioni in cui tali soggetti siano anche consiglieri e il loro ruolo potrebbe anche essere valorizzato dal nuovo regolamento del Senato, ad esempio nella formazione delle commissioni, considerato che nel disegno di legge costituzionale si specifica che soltanto alla Camera, ma non appunto al Senato, le commissioni debbano essere composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari (cfr. nuovi artt. 72, comma 4; 82, comma 2, Cost.: G. DI COSIMO, 2015, 851 ss.).

In tale ambito, si pongono problemi pratici di non poco conto, poiché, come da più parti è stato sottolineato, non sarà certo agevole per i titolari degli organi di vertice degli Esecutivi regionali partecipare attivamente e proficuamente ai lavori del nuovo Senato, il quale rischia, in concreto, di risultare un organo poco frequentato e di scarso rilievo. La presenza dei Presidenti di Regione potrebbe aumentare il peso politico del Senato e forse anche agevolare un esercizio delle competenze dell'organo coerente con la logica della rappresentanza territoriale, piuttosto che con quella della contrapposizione tra forze politiche di maggioranza e di opposizione. Di contro, tale soluzione rischierebbe di snaturare il ruolo del Senato, conformandolo come un organo paragonato, secondo un'opzione che potrebbe recuperare funzioni storiche dei Senati federali (I. RUGGIU, 2006, 205 ss.; ID., 2015, 122 s.; R. BIN-I. RUGGIU, 2006, 905 ss.), ma che, tuttavia, non risulterebbe coerente con i principi informatori del nostro assetto costituzionale.

Risposta al quesito n. 2

Quanto alle nuove funzioni di raccordo tra lo Stato e gli enti territoriali e al ruolo che, in tale ambito, potrà essere svolto dal sistema delle Conferenze, si deve premettere che una prima approssimativa definizione della categoria del "raccordo" può essere fornita alla luce di una ricognizione delle competenze attribuite al Senato riformato, ma anche in questo caso i contenuti della categoria medesima saranno specificamente delineati in sede di attuazione. Il nuovo Senato non eserciterà funzioni esclusivamente normative, avendo il compito, oltre che di concorrere all'esercizio della funzione legislativa, anche di svolgere competenze di altra natura, come quella di partecipare alla formazione e all'attuazione, oltre che degli atti normativi, delle politiche dell'Unione europea, quella di valutare le politiche pubbliche e l'attività delle pubbliche amministrazioni e di verificare l'impatto delle politiche dell'Unione europea sui territori, di

concorrere ad esprimere pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge e di verificare l'attuazione delle leggi dello Stato.

Riprendendo i tratti di organi simili, presenti in altri ordinamenti di carattere federale, come si è detto, il nuovo Senato si presenta, quindi, come un organo avente funzioni non solo camerali ma anche paragovernative, potenzialmente idoneo ad assorbire buona parte delle competenze attualmente svolte dalle Conferenze.

Possono avanzarsi dubbi, tuttavia, sulla riuscita di una simile trasformazione, considerando soprattutto l'assenza del mandato imperativo. L'art. 67 della Costituzione, nel testo revisionato, continuerà, infatti, ad escludere anche per i senatori il vincolo di mandato, soluzione che, a ben vedere, mal si concilia con l'assunzione di funzioni esecutive e amministrative da parte dell'organo, il quale dovrebbe mantenere comunque la propria connotazione di assemblea legislativa.

Nel complesso, la più razionale distribuzione delle competenze tra il nuovo Senato e le Conferenze sembra essere proprio quella che distingue tra legislazione e amministrazione, assegnando al primo il ruolo di sede privilegiata di esercizio della leale cooperazione nell'ambito della funzione di produzione normativa e alle seconde quello di assicurare il luogo di esercizio cooperativo dell'amministrazione. Se vogliamo, al Senato spetterebbero tutte le attività di raccordo e di cooperazione attinenti alla fase ascendente dei procedimenti di formazione degli atti legislativi, alle Conferenze quelle riguardanti la fase discendente (F. BASSANINI, 2016). Una distinzione che certo, in diversi casi, potrà risultare problematica, ma che potrebbe essere idonea ad orientare, in linea di massima, la definizione della maggior parte delle rispettive competenze.

Il sistema delle Conferenze, del resto, per quanto presenti disfunzioni e difetti che meriterebbero correzioni anche sul piano della disciplina regolatrice della materia (su cui si tornerà a breve), costituisce ad oggi il principale strumento effettivamente operativo di svolgimento, sul piano politico-istituzionale, del principio di leale collaborazione e la molteplicità di funzioni svolte dalle Conferenze, la quantità e il livello delle questioni in esse affrontate, nonché la frequenza delle riunioni delle stesse testimoniano l'importanza di tale sistema nella dinamica inter-istituzionale.

Benché, inoltre, la formula *«funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica»*, utilizzata dal nuovo art. 55, comma 5, sia tanto ampia da poter assorbire, almeno in teoria, tutte le funzioni di coordinamento e di raccordo di tipo verticale, essa non include necessariamente quelle di tipo orizzontale, che anzi dovrebbero rimanere di competenza della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative, sedi certamente più idonee a tali compiti (G. RIVOCCHI, 2016, 12). Peraltro, anche in riferimento al coordinamento verticale, il nuovo Senato non sembra essere la sede adatta per l'adozione delle intese e degli accordi previsti dalla legislazione vigente, perché non è certa la presenza dei vertici degli Esecutivi regionali e l'adozione dell'intesa presuppone la partecipazione dell'organo in grado d'impegnare l'ente territoriale di appartenenza.

Risposta al quesito n. 3

Non è nemmeno agevole effettuare previsioni relative al modo in cui il principio di leale cooperazione troverà attuazione nel nuovo quadro costituzionale, soprattutto perché il nuovo art. 117, comma 4, com'è noto reintroduce, nel meccanismo della "clausola di salvaguardia" o ("di supremazia"), l'interesse nazionale cancellato dalla riforma costituzionale del 2001. Tale disposizione prevede che, «su proposta del Governo, la legge dello Stato può intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell'interesse nazionale».

Tutta la giurisprudenza costituzionale successiva al 2001 sulla ripartizione delle competenze legislative tra Stato e Regioni e sulla "chiamata in sussidiarietà" si basa sul presupposto della cancellazione di tale limite, che, sotto il vigore del vecchio Titolo V, da confine attinente al merito era stato convertito dalla giurisprudenza costituzionale in un limite di legittimità. La stessa lettura di molte delle materie di competenza esclusiva del legislatore statale come "materie-non materie" o "materie trasversali" si fonda sul riconoscimento della scomparsa di tale limite e sulla sua, per così dire, *immanentizzazione* nel nuovo sistema costituzionale delle competenze legislative e amministrative.

La Corte si sofferma su tale aspetto ancora di recente, nella sent. n. 278 del 2010, nella quale ribadisce che, venuto meno l'interesse nazionale, il primato degli interessi unitari «si può affermare solo per mezzo dell'esercizio degli specifici poteri legislativi statali, che siano assegnati dalle norme costituzionali attributive di competenze, di tipo sia concorrente, sia esclusivo, secondo il significato che esse hanno nel comune linguaggio legislativo e nel vigente ordinamento giuridico».

Nulla esclude, pertanto, che, nel nuovo quadro costituzionale, l'esistenza di un apposito strumento atto a legittimare l'intervento a tutto campo del legislatore statale, allo scopo di far valere l'interesse nazionale, possa costituire un argomento idoneo a legittimare letture meno estensive delle competenze legislative statali da parte della giurisprudenza costituzionale. In altri termini, la Corte potrebbe anche abbandonare, ove possibile, l'indirizzo delle "materie trasversali" in considerazione della circostanza che nel loro esercizio non potrebbe più farsi valere l'interesse nazionale immanente, essendo ora affidata la salvaguardia di quest'ultimo allo strumento previsto dal nuovo art. 117, comma 4, Cost.

Nel complesso, la reintroduzione dell'interesse nazionale e l'attribuzione allo Stato del compito di tutelarlo nella sfera della legislazione non consentono un'applicazione automatica al nuovo quadro delle competenze legislative dei paradigmi elaborati dalla giurisprudenza sotto il vigore del Titolo V novellato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001.

Non è, pertanto, possibile prevedere, allo stato, se il meccanismo della clausola di salvaguardia consentirà di recuperare la "chiamata in sussidiarietà", i cui presupposti di applicazione sono, com'è noto, la proporzionalità dell'intervento, la sua ragionevolezza e la leale collaborazione. L'inserimento dell'interesse nazionale potrebbe, infatti, far venir meno del tutto il ruolo di quest'ultimo requisito e, dunque, la necessità dell'intesa "forte", che peraltro, già ora, la giurisprudenza più recente ha affermato essere condizione non indispensabile, anche se la

determinazione unilaterale dello Stato può avere luogo solo in «ipotesi estrema, che si verifica allorché l'esperienza di ulteriori procedure bilaterali si sia rivelato inefficace» (cfr, tra le altre, sentt. n. 179 del 2012 e n. 7 del 2016).

L'introduzione del bicameralismo differenziato, la cancellazione delle materie di potestà legislativa concorrente (anche se l'introduzione della categoria delle "disposizioni generali e comuni" in riferimento a materie di potestà esclusiva dello Stato potrebbe farla rivivere) riducono sensibilmente, nell'ambito dell'attività legislativa, gli spazi di rilevanza delle forme di esercizio della leale collaborazione.

La previsione contenuta nel nuovo art. 70, comma 4, Cost., secondo cui il voto contrario del Senato in merito all'attivazione del meccanismo della clausola di salvaguardia può essere superato dalla Camera a maggioranza assoluta, impedisce, peraltro, di qualificare come indefettibile la condizione dell'intesa forte.

Non molto dissimile da quello attuale potrebbe invece essere il ruolo delle intese in riferimento agli atti regolamentari attuativi della legislazione statale, per i quali la giurisprudenza costituzionale ha ripetutamente riconosciuto l'idoneità delle intese a integrare i relativi parametri di legittimità (G. RIVISECCHI, 2016, 15 s.).

Risposte ai quesiti n. 4 e n. 5

Se si vogliono individuare alcuni ambiti di possibile intervento normativo sul sistema delle Conferenze, pur nel contesto di un quadro molto incerto, si deve premettere che, in tale settore, l'azione riformatrice dovrebbe preferibilmente tradursi in interventi specifici, volti ad eliminare alcune disfunzioni del sistema. Diversamente, una disciplina organica della materia fortemente innovativa o, peggio, eccessivamente specifica e dettagliata nella regolamentazione delle procedure potrebbe avere effetti deleteri sull'efficienza delle Conferenze.

Gli interventi dovrebbero essere funzionali a ridurre, se non ad eliminare del tutto, la posizione di supremazia del Governo nella convocazione delle Conferenze e nella fissazione dell'ordine del giorno; inoltre, occorrerebbe garantire la pubblicità e la trasparenza dei lavori, anche al fine di conformare i procedimenti decisionali secondo caratteri idonei a giustificare l'efficacia vincolante degli atti prodotti da tali organismi (R. BIN-I. RUGGIU, 2006, 932 ss.).

Un'importante modifica potrebbe essere quella di prevedere la codeterminazione del programma delle attività della Conferenza Stato-Regioni e del suo ordine del giorno da parte della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e del Consiglio dei ministri. L'art. 2, comma 4, del d.lgs. n. 281 del 1997 prevede già che la Conferenza dei Presidenti possa richiedere al Presidente del Consiglio dei ministri di sottoporre alla Conferenza Stato-Regioni oggetti di interesse regionale. Si potrebbe introdurre, inoltre, una regola di rotazione della Presidenza o di co-presidenza (R. BIN-I. RUGGIU, 2006, 936 s.). Sono queste modifiche che potrebbero essere apportate indipendentemente dall'approvazione della riforma costituzionale in cantiere.

Risposta al quesito n. 6

Per quanto riguarda, infine, le possibili modifiche alla disciplina relativa al ruolo della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome nei procedimenti di formazione delle politiche europee, occorrerà prima definire concretamente le modalità di svolgimento della partecipazione del nuovo Senato «alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'Unione europea» (in base a quanto previsto dal nuovo art. 55, comma 5, Cost.). Il che comporterà un ripensamento complessivo della disciplina contenuta nella legge n. 234 del 2012, che ha valorizzato il ruolo della suddetta Conferenza in tale ambito.

Un'altra pagina da riscrivere, dunque, alla luce delle scelte che si assumeranno in ordine alla composizione e al ruolo del nuovo Senato.

La questione delle modalità di designazione dei senatori inciderà, poi, certamente anche sul tema dell'eventuale ulteriore coinvolgimento delle Assemblee elettive regionali nel sistema delle Conferenze, poiché, com'è stato già opportunamente notato, essendo il nuovo Senato espressione dei Consigli regionali (anche se con modalità ancora tutte da definire), il problema centrale sarà piuttosto quello di prevedere forme di coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni nei lavori parlamentari specialmente qualora all'interno del Senato stesso non dovessero trovarsi i Presidenti delle Regioni (G. RIVOSECCHI, 2016, 24).

In breve, tutto dipenderà dal ruolo che il secondo ramo del Parlamento, nella sua mutata fisionomia, acquisterà nella dinamica inter-istituzionale, sia nella dimensione nazionale che in quella dei rapporti con l'Unione europea, e dalla capacità che dimostrerà tale organo di porsi quale effettivo contropotere nel sistema di pesi e contrappesi risultante dalla riforma. Nel caso in cui quest'ultima non dovesse vedere la luce, occorrerà certamente ripensare il metodo stesso della revisione costituzionale, ancor prima che le questioni di merito fatte qui oggetto di osservazione, e probabilmente occorrerà ripartire dalla concrete possibilità di attuazione della legge costituzionale n. 3 del 2001.

Riferimenti bibliografici

BASSANINI F., *Audizione alla Commissione parlamentare per le questioni regionali nell'ambito dell'Indagine conoscitiva sulle forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali, con particolare riguardo al "sistema delle Conferenze"*, Resoconto stenografico, 11 febbraio 2016.

BIFULCO R.-CELOTTO A., *Corte costituzionale e materie*, in BIFULCO R.-CELOTTO A. (a cura di), *Le materie dell'art. 117 nella giurisprudenza costituzionale dopo il 2001. Analisi sistematica della giurisprudenza costituzionale sul riparto di competenze fra Stato e Regioni 2001-2014*, Editoriale Scientifica, Napoli 2015.

CALAMANDREI P., *L'ostruzionismo di maggioranza*, in *Il Ponte*, 1953.

DI COSIMO G., *Molto rumore per nulla? Difetti e incongruenze della lungamente attesa riforma del Senato*, in *Le Regioni*, 4/2015.

PAJNO S., *Il peso della mitologia politico-giuridica nelle vicende della revisione costituzionale in itinere*, in *www.rivistaaic.it*, n. 3/2014.

RIVOSECCHI G., *Audizione alla Commissione parlamentare per le questioni regionali nell'ambito dell'Indagine conoscitiva sulle forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali, con particolare riguardo al "sistema delle Conferenze"*, 25 febbraio 2016, in *www.osservatorioaic.it*, n. 1/2016.

RUGGERI A., *Il federalismo all'italiana e l'uso «congiunturale» della Costituzione*, in *www.forumcostituzionale.it*, 9 luglio 2001.

RUGGERI A., *Devolution, "controriforma" del titolo V e uso congiunturale della Costituzione, ovverosia quando le "ragioni" della politica offuscano la ragione costituzionale*, in *www.forumcostituzionale.it*, 24 aprile 2003.

RUGGIU I., *Contro la Camera delle regioni. Istituzioni e prassi della rappresentanza territoriale*, Jovene, Napoli 2006.

RUGGIU I., *Il futuro Senato della Repubblica: un contributo alla risoluzione dei problemi del bicameralismo, ma irrilevante, se non dannoso, per il regionalismo*, in *www.costituzionalismo.it*, n. 3/2015.

RUGGIU I.-BIN R., *La rappresentanza territoriale in Italia. Una proposta di riforma del sistema delle conferenze, passando per il definitivo abbandono del modello della Camera delle Regioni*, in *Le Istituzioni del Federalismo*, 6/2006.